Costi e modalità di pagamento

I costi si suddividono nelle seguenti voci:

- diritti di segreteria
- imposta di bollo
- tassa di concessione governativa (se prevista)

Diritti di segreteria

- € 25,00 per ogni libro o registro
- per il **registro del commissario liquidatore** di società cooperative, enti e consorzi cooperativi € 10,00 per ogni libro o registro

Il pagamento può essere effettuato:

- in contanti o pos presso lo sportello;

- tramite PagoPA.

Imposta di bollo

Regola generale: l’imposta di bollo è pari a € 16,00 ogni 100 pagine o frazione.

Libro giornale e libro inventari (importi differenziati)

Per libro giornale e libro inventari l’imposta varia in base a come si assolve la tassa di concessione governativa (TCG):

€ 32,00 ogni 100 pagine o frazione per i soggetti che assolvono la TCG in modo ordinario, tra cui:

- imprenditori commerciali individuali;

- società di persone;
- società cooperative (incluse banche popolari e banche di credito cooperativo);
- mutue assicuratrici;
- consorzi;
- G.E.I.E.;
- associazioni e fondazioni;

- enti morali.

€ 16,00 ogni 100 pagine o frazione per i soggetti che assolvono la TCG in modo forfettario, tra cui:

- società per azioni (S.p.A.);
- società in accomandita per azioni (S.a.p.A.);
- società a responsabilità limitata (S.r.l.);
- società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
- consorzi ed aziende di enti locali;
- sedi secondarie di società estere;
- enti pubblici.

Esenzioni totali dall'imposta di bollo

Sono esenti (esenzione totale) dall'imposta di bollo:

- **registro tenuto dal Commissario liquidatore**;
- **cooperative edilizie** iscritte nell'Albo Nazionale delle cooperative nella sezione a mutualità prevalente (Ministero dello sviluppo economico).
  Sul libro va indicato il titolo di esenzione:
  "Art. 66 commi 6 bis e 6 ter D.L. 331/1993 convertito con L. 427/1993".
- **società o associazioni sportive dilettantistiche**: esenti, a condizione di produrre copia del certificato CONI di iscrizione al Registro nazionale.
  Sul libro va riportato:
  "Esente da imposta di bollo ai sensi art. 27 bis D.P.R. 26/10/72 n. 642".
- **startup innovative e incubatori certificati** iscritti nella sezione speciale del Registro Imprese: esenti (Circ. Agenzia delle Entrate n. 16/E dell'11/06/2014).
  L'esenzione vale dall'iscrizione e dura finché permane l'iscrizione nella sezione speciale.
- **PMI innovative** iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese: esenti (Art. 4 D.L. 24/01/2015 n. 3).
  Anche qui l'esenzione vale dall'iscrizione e dura finché permane lo status; va verificata l'iscrizione nella sezione speciale.
- **enti iscritti al RUNTS** (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Modalità di pagamento dell'imposta di bollo

Il bollo può essere assolto in due modi:

1. **Marche da bollo** applicate sull'ultima pagina numerata (poi annullate dall'ufficio).
2. **Versamento con modello F23**, codice tributo 458T ("Imposta di bollo su libri e registri").
   In questo caso, gli estremi della ricevuta vengono riportati dall'addetto del Registro Imprese su ciascun libro o registro.

Tassa di concessione governativa

La tassa di concessione governativa prevista dall'art. 23 della tariffa allegata al D.P.R. 641/1972 resta dovuta per la bollatura/vidimazione dei libri, con regole diverse a seconda del soggetto.

Tassa forfettaria annuale (società di capitali e soggetti assimilati)

Chi deve pagarla

L'obbligo della tassa forfettaria riguarda:

- S.p.A.
- S.a.p.A.
- S.r.l.
- società consortili a responsabilità limitata o per azioni
- sedi secondarie di società estere
- consorzi di enti locali e aziende di enti locali
- enti pubblici

Importo annuo (in base al capitale sociale al 1° gennaio)

€ 309,87 se al 1° gennaio il capitale sociale è ? € 516.456,90

€ 516,46 se al 1° gennaio il capitale sociale è > € 516.456,90

Modalità di pagamento

- Società già esistenti al 1° gennaio: Modello F24, codice tributo 7085 ("vidimazioni libri sociali").
  Pagamento entro il termine di versamento dell'IVA dell'anno precedente (di norma entro metà marzo).
- Società di nuova costituzione: versamento su c/c postale n. 6007 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara, causale "Bollatura numerazione libri sociali".
  Alla prima vidimazione (anche se avviene in un anno successivo alla costituzione) va comunque presentata copia del bollettino.
  Il versamento va effettuato prima della presentazione della dichiarazione IVA di inizio attività.

Trasformazioni societarie

- Da società di persone a società di capitali (nel corso dell'anno): si versa la tassa forfettaria su c/c 6007 (Agenzia Entrate – Centro operativo di Pescara), causale "Bollatura numerazione

libri sociali”.
- Da società di capitali a società di persone: la tassa forfettaria pagata entro marzo resta valida per tutto l’anno.

Tassa ordinaria (a importo per libro/registro)

Chi la paga

Rientrano nella tassa ordinaria:

- imprese individuali
- società di persone
- società cooperative (incluse banche popolari e banche di credito cooperativo) e cooperative a responsabilità limitata
- mutue assicuratrici
- consorzi
- reti soggetto
- G.E.I.E.
- associazioni e fondazioni
- altri enti (compresi enti morali)

Importo e pagamento

- € 67,00 per ciascun libro o registro, per ogni 500 pagine o frazione di 500
- versamento su c/c postale n. 6007 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara, causale “Bollatura e numerazione libri sociali”

Esenzioni dalla TCG (chi non paga)

Non sono tenuti al pagamento della tassa di concessione governativa:

- enti iscritti al RUNTS (art. 4, comma 1, D.Lgs. 117/2017), escluse le imprese sociali costituite in forma di società
- associazioni e società sportive dilettantistiche

Nota: ETS (escluse le imprese sociali in forma societaria) e associazioni di volontariato sono esenti totalmente da imposta di bollo e TCG e sono soggetti solo al pagamento dei diritti camerali.

Libri esenti (esenzione riferita ai libri indicati)

Sono esenti:

- registro del commissario liquidatore delle cooperative (L. 99/2009, art. 10, c. 7)
- registri IVA e registri fiscali

Si ricorda che la Camera di commercio non vidima più i formulari per i rifiuti trasportati e il registro di carico/scarico rifiuti, per i relativi costi verificare con il RENTRI

Riduzioni e regole particolari

- cooperative edilizie: pagano 1/4 della TCG ordinaria ? € 16,75 per ciascun libro/registro, ogni 500 pagine o frazione.
- società cooperative e società di mutua assicurazione: non devono versare la TCG per libro giornale e libro inventari; l'obbligo rimane per i libri sociali.
- Non è possibile presentare libri da vidimare se non è stato regolarizzato il versamento della TCG.

Società in liquidazione e società fallite

- Le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in insolvenza), escluso il fallimento, non sono esonerate dalla tassa annuale forfettaria, finché permane l'obbligo di tenere libri numerati e bollati (Circ. 108/E del 3/5/1996).
- Le società di capitali dichiarate fallite sono esonerate dalla tassa annuale se durante la procedura non sussiste l'obbligo di tenere i libri e registri del codice civile, ma solo il registro ex art. 38, comma 1 della legge fallimentare (R.D. 16/03/1942 n. 267 e successive modifiche), preventivamente vidimato senza spese dal Giudice Delegato.

Ultima modifica

Ven, 18/09/2026 - 12:16

Condividi Condividi

- Facebook Facebook
- X
- LinkedIn LinkedIn
- Whatsapp Whatsapp
- Telegram

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa Stampa
- Invia Invia

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Select rating
Average: 4 (1 vote)

A